

Assicurazione per non autosufficienza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Mediolanum Protezione Autonomia"

Data di aggiornamento 23/10/2025. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 - Basiglio (MI); tel. 02.9049.1; sito internet: www.mediolanumassicurazioni.it; e-mail: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it; PEC: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it.

Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi – Società con unico Socio.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto dell'impresa è pari a € 57.520.549,60 e il risultato economico di periodo è pari a € 19.698.527,27.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è 210,88%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (<https://www.mediolanumassicurazioni.it/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

- Per tutte le garanzie, previste da questa polizza, l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali contrattualmente previsti o concordati con il contraente.
- Con il pagamento di un premio aggiuntivo sono previste in caso di non autosufficienza:
 - Opzione annulla franchigia.** La Compagnia al 4° mese dalla denuncia del sinistro paga per una sola volta un importo pari a 3 volte il massimale scelto per la garanzia Non autosufficienza;
 - Opzione non autosufficienza parziale.** La Compagnia paga un importo di € 10.000 se la persona assicurata non è più in grado di compiere da sola 2 delle 4 attività elementari della vita di tutti i giorni (lavarsi, alimentarsi, spostarsi e vestirsi).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, non ci sono ulteriori cause di non assicurabilità, cioè motivi che impediscono l'apertura della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI. Oltre a quanto indicato nel Dip Danni, la persona assicurata **NON** può chiedere il rimborso delle spese sanitarie e di assistenza per: la non autosufficienza dovuta a infortuni causati dalla guida di un qualsiasi veicolo o natante a motore (ad esempio motoscafo o moto d'acqua) senza avere la relativa patente (o altro documento equivalente ai sensi di legge), a meno che non si tratti di patente scaduta ma per la quale, al momento in cui si verifica l'evento, si era in possesso di tutti i requisiti previsti per il rinnovo; la non autosufficienza causata da un'azione volontaria della persona assicurata o del contraente per avere l'indennizzo (cioè con dolo) o causata dalla loro grave imprudenza, negligenza e imperizia (cioè con colpa grave); l'aver commesso o cercato di commettere volontariamente reati considerati dalla Legge di maggiore gravità (in termini giuridici si parla di delitto doloso e delitto tentato, come previsto dal Codice Penale) oppure aver commesso o permesso ad altri di compiere azioni per fare del male alla persona assicurata, oppure ancora dall'aver commesso azioni pericolose che comportano rischi evidenti (generalmente ricompresi sotto il nome di atti temerari), fanno eccezione tutte le azioni compiute per legittima difesa o per dovere di solidarietà ai sensi di legge; le conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, guerre, atti terroristici, ribellioni e di tumulti popolari, a questi ultimi solo se la persona assicurata ha partecipato in maniera attiva; la non autosufficienza per una malattia dovuta a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, che siano naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,

macchine acceleratrici, raggi X) a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche relative a infortuni o malattie per le quali è dovuto il pagamento dell'Indennizzo; la non autosufficienza riconducibile ad un volontario rifiuto di seguire prescrizioni mediche; la non autosufficienza dovuta a contaminazione biologica e/o chimica; la non autosufficienza conseguente a applicazioni per motivi estetici (ad es. se la persona assicurata si è rifatta il naso), fatte dalla persona assicurata per ragioni psicologiche o personali; la non autosufficienza derivante dal praticare sport: 1) con veicoli e natanti a motore (ad. es. motoscafo o moto d'acqua), se la persona assicurata non sta partecipando a raduni di auto e/o moto o a gare cosiddette di regolarità e relative prove, 2) in cui è previsto l'uso di qualsiasi mezzo di trasporto aereo, compresi deltaplano, paracadute, parapendio, 3) quali free climbing, salto dal trampolino con sci ed idrosci, motocross, trial, hydrospeed, kitesurfing, elibike, speleologia, sci estremo, skeleton e bobsleigh; gli infortuni subiti su aeromobili di compagnie aeree per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri e/o su aeromobili di aeroclub. In ogni caso sono esclusi anche gli infortuni che accadono mentre la persona assicurata è alla guida, o conseguenti alla guida, di un qualsiasi mezzo di trasporto aereo, anche quelli per il volo da diporto, cioè con piccoli aerei privati.



A chi è rivolto questo prodotto?

È l'assicurazione pensata per proteggere la persona assicurata in caso di perdita anche parziale dell'autosufficienza, intesa come l'incapacità di svolgere da soli le attività elementari della vita di tutti i giorni (lavarsi, alimentarsi, spostarsi e vestirsi), a causa di infortunio o malattia (inclusi il morbo di Alzheimer o simili demenze senili). Prevede il rimborso mensile delle spese sanitarie e di assistenza entro il massimale scelto. Possono essere assicurate le persone che hanno tra 20 e 70 anni compiuti quando viene firmato il modulo di proposta.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dal distributore Banca Mediolanum con riferimento al flusso commissionale dell'intero prodotto è pari al 27,5%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<i>I reclami di pertinenza di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it. La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni.</i>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	<i>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.it).</i>
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98) – Sistema alternativo obbligatorio.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - La quantificazione dell'indennizzo definitivo spettante alla persona assicurata a seguito del sinistro, può essere demandata dalle Parti a due medici, nominati uno per parte. Se i due medici non raggiungano l'accordo, le divergenze di natura medica, possono essere demandate, per iscritto, a un collegio di tre medici, composto dai due medici già nominati dalle Parti e da un terzo, nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che è competente nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Al premio è applicata un'imposta del 2,50% per il rischio di non autosufficienza, del 10% per il servizio assistenza e del 21,25% per la quota di premio di cui alle perdite pecuniarie (assistenza per adattamento abitazione).</p> <p>Alla data di redazione del presente documento, la normativa fiscale (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) consente al Contraente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni che coprono i rischi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana versati nell'anno solare nella misura massima di € 1.291,14. La detrazione spetta interamente oppure può essere ridotta in proporzione al reddito complessivo e composizione del nucleo familiare, così come previsto dalla normativa fiscale. Nel calcolo del limite di detrazione si deve tener conto anche dei premi versati nell'anno solare per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla Legge. Le somme pagate da Mediolanum Assicurazioni sono esenti da IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche).</p>
--	--

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.